

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ARATA e BENNANI: Rinvio della soppressione della riscossione dei diritti casuali. (8573)	40729	LO GIUDICE: Assoggettamento all'imposta di consumo dei materiali per la riparazione dei fabbricati danneggiati dalle alluvioni. (8632) 40735
BALDUZZI: Regularizzazione degli orari dei treni « operai » fra Tortona-Voghera-Pavia-Milano. (8711)	40730	MICHELI: Restauro della chiesa di Santa Maria Infraportas di Foligno (Perugia) (8724) 40736
BARTOLE: Estensione agli atti di trapasso per donazione dei benefici per i trapassi per successione. (7958)	40730	MICHELI: Consolidamento dell'abitato della frazione Viceno del comune di Castelviscardo (Terni). (8751) 40736
BELLONI: Istituzione di una biglietteria ferroviaria nella nuova stazione passeggeri « marittima » di Civitavecchia. (8666)	40734	MICHELI: Contributo al comune di Ferentillo (Terni) per la costruzione dello impianto elettrico nelle frazioni. (8752) 40736
CAPALOZZA: Contributo all'amministrazione comunale di Urbino (Pesaro) per il miglioramento dei cimiteri rurali. (8728)	40734	MICHELI: Soppressione delle fermate dei treni nn. 1391 e 1387 nella stazione ferroviaria del comune di Alviano (Terni). (8758) 40736
CAPUA: Revisione delle disposizioni relative all'aggravio della imposta fondiaria e della sovrainposta comunale sui terreni. (7807)	40732	MICHELI: Funzionalità del tribunale di Orvieto ed estensione della circoscrizione. (8782) 40737
CARIGNANI: Costruzione di un cavalcavia sulla via nazionale del Brennero. (8773)	40732	MICHELI: Ricostruzione della stazione ferroviaria nel comune di Ponte San Giovanni (Perugia). (8791) 40737
CARONITI: Costruzione del ponte sul torrente Sirina (Messina). (8435)	40733	NITTI ed altri: Situazione giuridica aziendale e finanziaria dell'Agenzia Stefani. (7748) 40737
CARONITI: Costruzione della « Casa del portuale » in Messina. (8687)	40733	PIGNATELLI: Servizio postale nel comune di San Vito (Taranto). (8204) 40738
CASALINUOVO: Contributo al comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) per la costruzione della fognatura. (8708)	40733	PINO: Concessione della pensione di reversibilità di guerra alla signorina Abbate Giuseppina fu Antonino da Barcellona. Pozzo di Gotto (Messina). (8732) 40738
COLITTO: Entrata in vigore nel comune di Casacalenda (Campobasso) del nuovo catasto terreni. (7977)	40733	POLANO: Classificazione del Porto di Palau (Sassari) in porto rifugio. (8799) . . . 40738
COLITTO: Rinvio dell'entrata in vigore del nuovo catasto per l'imposta fondiaria nel comune di Casacalenda (Campobasso). (8393)	40733	PRETI: Equiparazione della libera docenza al titolo di vincitore di concorso speciale. (già orale). (3690). 40739
COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Cercepiccola (Campobasso). (8396)	40734	PRETI: Stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e loro promozione. (8505) 40739
COPPI ALESSANDRO: Assegnazione di personale agli uffici giudiziari della provincia di Modena. (8718)	40734	PRETI: Annullamento da parte del prefetto di Forlì della deliberazione comunale per la nomina del bibliotecario. (8679) 40740
FODERARO: Epidemia di tifo nel comune di Nocera Terinese (Catanzaro). (8669)	40735	ROSELLI: Sistemazione della navigazione sul lago di Iseo. (8676) 40741
		SAIJA: Riscossione dell'imposta generale sull'entrata sul legname da opera. (8641) 40741

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1952

	PAG.
SALVATORE: Sgombero di materiale di riporto lungo l'alveo del torrente Zaera in Camaro frazione del comune di Messina. (8760)	40742
SAMMARTINO: Costruzione della strada di comunicazione fra i comuni di Carovilli e San Pietro Avellana nel Molise. (4290)	40743
SAMMARTINO: Depurazione dell'acqua potabile nel comune di Rocchetta al Volturmo (Campobasso). (8419)	40743
SCHIRATTI: Varianti stradali di San Tomaso e San Daniele bivio Coseat e Taboga (Udine). (8451)	40743
TERRANOVA CORRADO: Lavori per la costruzione dell'acquedotto di Sortino (Siracusa). (4664).	40743
TOSI ed altri: Costruzione degli impianti e dell'edificio della stazione ferroviaria di Gallarate (Varese). (8761)	40745
ZACCAGNINI: Procedimenti depurativi di liquidi immessi dagli opifici industriali nel fiume Ronco (Forlì). (8701)	40745

ARATA E BENNANI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre gli opportuni mezzi di legge per il rinvio della data già fissata (31 dicembre 1952) per la soppressione della riscossione dei diritti casuali da parte dei dipendenti del Ministero delle finanze. Gli interroganti, osservano, all'uopo, trattarsi di diritti di tenue importo (aggirantesi, in generale, sulle lire 7 mila mensili) e costituenti soltanto una modesta integrazione degli stipendi dei funzionari in parola: stipendi che, in molti casi, corrono ancora intorno alle lire 26 mila mensili. La riscossione di questi diritti — in vigore, per alcune categorie, sin dal 1907, o anche da più lontana data — non solo non può essere giudicata come un atto immorale o ingiustamente dannoso per i contribuenti (si ricordi che una analoga forma di integrazione vige anche in altre amministrazioni dello Stato, come nella giustizia, nella pubblica istruzione, ecc.) ma va riguardata, piuttosto, come un doveroso riconoscimento dello Stato verso i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo verso quelli delle imposte dirette in relazione ai nuovi gravosi e delicati compiti loro demandati in seguito all'entrata in vigore della legge sulla perequazione tributaria ». (8573).

RISPOSTA. — « La richiesta prospettata dagli onorevoli interroganti per conservare i diritti casuali oltre la data del 31 dicembre

1952, fissata come termine di scadenza dalla legge 17 luglio 1951, n. 575, va inquadrata nell'ordine del giorno, approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, in data 21 marzo 1952, con cui fu espresso il voto al Governo che la materia dei « diritti casuali », percepiti dai dipendenti delle varie amministrazioni dello Stato fosse riesaminata e disciplinata con criteri unitari entro il 30 giugno scorso. La formulazione di tale voto permette senz'altro di arguire che la data del 31 dicembre 1952, non debba essere considerata come la data finale di scadenza dei diritti casuali, dopo la quale, questi ultimi dovrebbero senza meno essere soppressi, bensì come la data ultima di mantenimento in vigore dei diritti stessi nella loro attuale disciplina, come è determinata per questa Amministrazione dalla suddetta legge 7 luglio 1951, n. 575, e per le altre amministrazioni dalle rispettive disposizioni; sì che dopo la predetta data i diritti in questione dovrebbero non essere soppressi, ma riordinati e disciplinati con criteri di unitarietà. Tale interpretazione è d'altronde, nei riguardi di questa Amministrazione, l'unica possibile poiché, come è ben noto, i proventi casuali che essa amministra traggono origine per la massima parte da determinate operazioni rese nell'interesse di cittadini e di enti e la soppressione di essi comprometterebbe gravemente la sollecitudine e la tempestività dell'attività che in materia svolgono gli uffici finanziari. Per questa peculiarità, anzi, si esprime l'avviso che nella legislazione *in fieri* i diritti e compensi dell'Amministrazione finanziaria siano disciplinati con disposizioni particolari e indipendenti, allo scopo di non creare confusione, presso la pubblica opinione, con proventi di altre amministrazioni, che hanno origine, natura e finalità del tutto diverse.

« A seguito dell'ordine del giorno parlamentare si è proceduto ad un riesame della materia, per la parte di competenza, al fine di dare ad essa una migliore disciplina. E le varie relazioni predisposte in merito dalle Direzioni generali di questo Ministero sono ora all'esame dell'apposito comitato per i diritti e compensi, che avrà cura di rielaborare tutta la materia in unico documento. Ora, ammesso pure che il cennato comitato possa in brevissimo tempo condurre a termine il complesso lavoro, occorre considerare che i risultati della sua opera non possono soddisfare la richiesta della Commissione parlamentare se non per quanto riguarda la disciplina interna dei proventi casuali finan-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1952

ziari. In realtà la commissione ha invocato una disciplina unitaria di tutti i diritti casuali percepiti dai dipendenti delle varie amministrazioni di Stato ed è noto che il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — ha preordinato in proposito un piano complesso di lavoro, attraverso la richiesta di vari dati alle singole Amministrazioni statali, e includendo nella materia da rielaborare non soltanto i diritti casuali veri e propri, ma altresì i compensi speciali di qualsiasi natura, ivi compresi quelli per contravvenzioni, multe ed ammende, i diritti di segreteria, di cancelleria e di rilascio certificati per qualsiasi uso, licenze, ecc. Ora, se si considerano: la mole di tali operazioni preparatorie, il lavoro di esame e di rielaborazione che dovrà essere condotto su di esse, le varie fasi procedurali attraverso le quali il disegno governativo di legge dovrà tradursi in norma positiva, appare evidente che sia difficile sperare che tutto ciò possa essere compiuto entro il 31 dicembre 1952. Anche tali motivi, pertanto, inducono a ritenere che per il momento sia necessaria una proroga dell'efficacia della suddetta legge 17 luglio 1951, n. 575 ».

Il Ministro: VANONI.

BALDUZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno richiamare l'attenzione degli uffici dipendenti dei compartimenti di Milano e di Genova affinché regolino in modo migliore, cioè più razionale, nell'interesse soprattutto dei lavoratori residenti nelle località comprese fra Tortona-Voghera-Pavia-Milano, gli orari dei treni operai, avendo l'orario attualmente in vigore determinato nella classe lavoratrice non lieve malumore ». (8711).

RISPOSTA. — « Le comunicazioni ferroviarie interessanti la classe lavoratrice in particolare sulla linea Tortona-Pavia-Milano, con l'orario entrato in vigore il 18 maggio 1952 non hanno subito sensibili varianti né alcun peggioramento rispetto alla precedente situazione essendo rimaste nella stessa quantità e con orari pressoché invariati. D'altro canto nessuna segnalazione relativa alle comunicazioni in questione è pervenuta direttamente alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, né ai compartimenti interessati e neppure nelle recenti conferenze orario regionali tenutesi nei primi del mese di luglio 1952, ed alle quali partecipano anche i rappresentanti dei lavoratori, sono state lamentate deficienze nei servizi di cui trattasi. Comunque la segnalazione dell'onorevole interrogante è troppo

generica per poter essere esaminata dettagliatamente, esame invece che l'Amministrazione ferroviaria potrebbe fare per qualche caso specifico, che venisse eventualmente citato ».

Il Ministro: MALVESTITI.

BARTOLE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno promuovere un provvedimento che riconosca applicabile agli atti di trapasso per donazione i benefici concessi per i trapassi per successione, di cui agli articoli 74 e seguenti della legge 9 maggio 1950, n. 203 (testo unico delle disposizioni riguardanti l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio) e che conceda nel contempo una conveniente proroga di termini sia pei titolari di donazioni, sia pei titolari di successioni verificatesi entro il 31 dicembre 1949 per le quali le leggi 10 novembre 1949, n. 805 e 9 maggio 1950, n. 203, hanno disposto l'assorbimento dell'imposta globale da parte dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Mentre infatti il differente trattamento — nel caso in esame — dei trapassi a titolo gratuito costituisce una evidente ingiustizia ed una deroga al principio di parità, sempre applicato dalla nostra legislazione fiscale, la proroga di termini non solo per gli atti di donazione, ma altresì per le successioni, è giustificata dal fatto che troppe volte, anche a distanza di anni, i contribuenti vengono esclusi, per involontarie inosservanze di formalità procedurali e di termini, in realtà troppo numerosi e complessi, dal beneficio fiscale che il Ministero ha tanto equamente accordato con le leggi anzidette ». (7958).

RISPOSTA. — « Non si ravvisa l'opportunità di proporre, agli organi legislativi il provvedimento auspicato dall'onorevole interrogante per estendere alle donazioni stipulate entro il 31 dicembre 1949 il beneficio concesso per le successioni, apertesì entro la stessa data, dal testo unico 9 maggio 1950, n. 203 (assorbimento dell'imposta sul valore dell'asse ereditario globale nell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio) e per prorogare i termini, stabiliti dalla legge suddetta a pena di decadenza, per poter chiedere l'assorbimento. Ciò nella considerazione che con il succitato provvedimento il legislatore ha deliberatamente voluto fare un trattamento di favore soltanto ai trasferimenti *mortis causa*, cioè a quei trasferimenti che verificatisi, indipendentemente dalla volontà dell'uomo, nello stesso periodo di immediata applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1952

monio, vennero a trovarsi soggetti ad un ulteriore aggravio fiscale in dipendenza dei tributi successori non previsti e non prevedibili. Risulta poi che la disposizione di favore di cui al testo unico in parola ha avuto ed ha rilevante applicazione, e di essa già si sono giovati e si giovano tuttora numerosi contribuenti, i quali — trovandosi nelle condizioni previste per godere del beneficio tributario — hanno fatto e fanno valere tale loro ragione nei termini di legge.

Il termine dunque di sei mesi stabilito dall'articolo 76 del citato testo unico per poter chiedere il beneficio dell'assorbimento della imposta straordinaria iscritta a ruolo, deve ritenersi più che sufficiente ai contribuenti interessati per inoltrare la relativa istanza al competente ufficio del registro. Parimenti deve ritenersi sufficiente l'altro termine di sei mesi dalla scadenza della prima rata, per la imposta straordinaria iscritta a ruolo posteriormente al 27 novembre 1949. Per altro l'Amministrazione finanziaria, allo scopo di agevolare quanto più è possibile gli interessati, ogni qualvolta le si è presentata l'occasione, ha dichiarato, dando conformi disposizioni agli uffici dipendenti, che il termine di mesi sei si riferisce soltanto alla presentazione della domanda, mentre ha ammesso che la documentazione da allegarsi ad essa, consistente in genere nel certificato rilasciato dall'ufficio delle imposte, con la descrizione dei cespiti sui quali l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio è stata liquidata, possa essere prodotta anche in un tempo successivo, in conformità del principio affermato nella prassi giudiziaria e amministrativa, secondo il quale viene riconosciuta all'interessato la possibilità di completare anche successivamente la documentazione della domanda tempestivamente presentata ».

Il Ministro: VANONI.

BELLONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere il pensiero del Governo e il suo programma in relazione alla opportunità — rilevata da richieste del Presidio militare e della Capitaneria di porto — di istituire una biglietteria ferroviaria che snellisca, alla nuova stazione passeggeri « marittima » di Civitavecchia, il servizio, spesso ingorgato, oggi assolto dalla biglietteria della stazione ferroviaria di Civitavecchia ». (8666).

RISPOSTA. — « A Civitavecchia arriva un solo piroscafo al giorno e gran parte dei viaggiatori sono già muniti di biglietto cumulativo, valido, cioè, anche per il percorso fer-

roviario. La biglietteria della stazione di Civitavecchia, quando il piroscafo arriva in orario, è in grado di fornire del biglietto ferroviario tutti i viaggiatori che si presentano allo sportello e risulta che la distribuzione si effettua senza inconvenienti. Nei soli casi di ritardo del piroscafo i viaggiatori diretti al sud, per non perdere il coincidente treno per Roma, acquistano il biglietto in treno (media giornaliera in tali casi di circa 20 viaggiatori), ma ciò si verificherebbe anche se venisse istituita la proposta biglietteria perché, come è ovvio, il viaggiatore giunto alla « marittima » in ritardo si preoccupa di non perdere la coincidenza del treno e di trasportare il proprio bagaglio in centrale più che munirsi del biglietto. Anche per i viaggiatori diretti al nord la distribuzione dei biglietti si effettua in maniera soddisfacente. La Capitaneria di porto di Civitavecchia ha segnalato la necessità di una biglietteria in quella stazione marittima in linea puramente programmatica e cioè per dotare l'impianto di tutti i servizi, mentre nessuna lagnanza è pervenuta in ordine alla questione da parte dell'autorità militare. Dagli accertamenti eseguiti non appare giustificata la istituzione della richiesta biglietteria sia per la spesa di personale sia per quella di impianti cui si andrebbe incontro ».

Il Ministro: MALVESTITI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per avere raggugli circa le richieste di contributo statale avanzate dalla Amministrazione comunale di Urbino (Pesaro) per opere di miglioramento in alcuni cimiteri rurali, oltreché per la costruzione di un acquedotto nella frazione di Miniera ». (8728)

RISPOSTA. — « Le domande del sindaco di Urbino tendenti ad ottenere il contributo dello Stato a termini della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa per la costruzione dell'acquedotto nella frazione Miniera e per la sistemazione e miglioramento dei cimiteri delle frazioni Montenuovo, San Cipriano, San Marino e Montegolo saranno tenute presenti in sede di formazione del programma provinciale per l'impiego dei fondi del bilancio dell'esercizio corrente, compatibilmente con la disponibilità dei fondi stessi ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

CAPUA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno rivedere il provve-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1952

dimento di aggravio dell'imposta fondiaria e della sovrainposta comunale sui terreni. Questo perché in alcune zone dell'Italia meridionale, come ad esempio a Bagnara Calabria (Reggio Calabria), le condizioni delle modeste attività agricole sono particolarmente gravi per le seguenti circostanze:

a) si tratta, in generale, di piccoli appezzamenti di terreno di natura rocciosa, che ha obbligato i proprietari coltivatori diretti a compiere l'immane fatica di ricoprire la roccia con uno strato di terreno per formare l'*humus* necessario;

b) pur così trasformato l'arido aspetto di questi terreni, gli agricoltori non possono ugualmente dire di averli redenti perché restano a picco sul mare ed esposti alle tempeste, le quali spesso impediscono la pratica dei luoghi e le relative colture;

c) trattandosi di trascurabili appezzamenti, talvolta poche centinaia di metri quadrati, i proprietari non traggono che redditi irrisori, per cui essi sono costretti, per sbarcare il lunario, a prestare la loro opera presso terzi in qualità di braccianti agricoli;

d) l'alto costo delle materie agricole ha già disestato la situazione di questi piccoli proprietari;

e) la categoria ha subito danni dalle recenti alluvioni ». (7807).

RISPOSTA. — « Com'è noto, le imposte erariali sui redditi dominicali e sui redditi agrari, iscritti in catasto alla data del 1° gennaio 1943 e rivalutati ai sensi del decreto-legge 12 maggio 1947, n. 356, in base al coefficiente 12, vengono applicate con l'aliquota del 10 per cento, che non può essere ritenuta gravosa. In base poi alle vigenti disposizioni è data facoltà ai comuni e alle province a sovrapporre per le proprie necessità finanziarie su detti redditi con aliquote che al massimo possono raggiungere il 10 per cento per i redditi dominicali, rivalutati come sopra, ed il 5 per cento per i redditi agrari. Gli enti medesimi possono, inoltre, a norma degli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, essere autorizzati dagli organi di tutela ad ulteriori eccedenze delle sovrimposte nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del proprio bilancio. Le supercontribuzioni in questione rappresentano quindi una forma straordinaria di imposizione che trova, in rapporto agli enti impositori, la giustificazione nella necessità dei rispettivi bilanci. E poiché in ogni caso la rivalutazione col coefficiente 12 non porta i redditi al livello di quelli reali, l'ap-

plicazione di dette supercontribuzioni si pone anche come una misura perequativa tendente a correggere il livello degli imponibili. Dal canto loro gli organi di tutela, nell'intento di contenere le supercontribuzioni sui terreni nei limiti della sopportabilità, cercano di procedere con cautela e, per conseguenza, di distribuire l'onere finanziario anche su altri tributi locali, in particolare sulle imposte di consumo. In ogni modo si ritiene che la situazione dei comuni e delle province migliorerà con la partecipazione al provento della imposta generale sull'entrata sancito dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, il che dovrebbe anche portare un alleggerimento della pressione fiscale sui terreni ».

Il Ministro delle finanze: VANONI.

CARIGNANI. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se — a conoscenza delle gravissime difficoltà al traffico ordinario al passaggio a livello situato nei pressi di Lucca (San Concordio) e che sbarra la via del Brennero — non si ravvisi la urgente necessità di eliminare l'insopportabile inconveniente, costruendo per il transito dei veicoli, percorrenti la via nazionale del Brennero, un cavalcavia per rendere autonomi il servizio ferroviario e quello dei mezzi di trasporto ordinari. Si calcola che, nelle 24 ore, circa 70 treni — senza contare le manovre dei merci, essendo la stazione a poco più di 100 metri di distanza dal passaggio a livello — transitano dinanzi a quel passaggio, bloccando la circolazione con lunghissime attese che spesso superano la mezz'ora ». (8773).

RISPOSTA. — « L'amministrazione ferroviaria è molto favorevole alla soppressione del passaggio a livello al chilometro 44+179 della linea Pisa-Lucca nei pressi di Lucca (San Concordio) costruendo apposito cavalcavia, purché, come di norma, la spesa occorrente venga sostenuta dall'ente richiedente, salvo un contributo da parte dell'amministrazione stessa, corrispondente all'economia, realizzabile con la detta soppressione ».

Il Ministro dei trasporti: MALVESTITI.

CARONITI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga opportuno di disporre la costruzione del ponte sul torrente Sirina, che dovrà valorizzare tutta la parte bassa ad est della stazione ferroviaria di Taormina. E se non ritenga opportuno intervenire prontamente, in considerazione an-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1952

che del fatto che già in detta zona sono state costruite un ingente numero di abitazioni ». (8435).

RISPOSTA. — « Il ponte, oggetto dell'interrogazione dovrebbe sorgere sul torrente Sirina, che segna il confine dei territori comunali di Taormina e Giardini, per mettere in comunicazione la strada rotabile che partendo dalla strada statale 114, nel centro di Giardini, si svolge verso ovest ed attraversando il greto del torrente Sirina entra nel territorio del comune di Taormina e va a terminare nella spiaggia antistante la stazione ferroviaria. La strada suddetta è comunale ed è fiancheggiata da ambo i lati da case di abitazione. Poiché il torrente durante le piogge non è guadabile, le case site nel territorio di Taormina restano isolate. Si riconosce perciò la necessità dell'opera. Si aggiunge anche il fatto che con la costruzione di detto ponte sarebbe possibile porre in condizioni locative il gruppo di case ricadenti nel territorio di Taormina che, dai turisti a lungo soggiorno nell'abitato, non vengano richieste appunto per la mancanza della strada di accesso. La spesa necessaria per la costruzione del ponte è di circa lire 8 milioni. Poiché però si tratta di lavori di stretto conto comunale, questo Ministero non può provvedere alla costruzione del ponte in parola. Il comune, per altro, può invocare le agevolazioni previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente la concessione del contributo dello Stato nella spesa ritenuta necessaria. Perché la richiesta possa essere presa in esame è necessario che il comune stesso rivolga apposita domanda a questo Ministero ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

CARONITI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — « Per sapere se non ritengono opportuno intervenire per la costruzione in Messina della Casa del portuale il cui progetto giace inesequito fin dal 1909 mentre da tempo è stato provveduto per Genova, Siracusa, Milano, Reggio Calabria, Palermo, Napoli, Catania, ecc. ». (8687).

RISPOSTA. — « Alla costruzione della Casa del portuale in Messina, sarà provveduto in parte con i fondi che saranno assegnati nel corrente esercizio finanziario e per la rimanente parte coi fondi che saranno stanziati nel prossimo esercizio ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CAMANGI.

CASALINUOVO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta di contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, rinnovata dal comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) per la costruzione delle fognature, che si è resa ormai indispensabile ed urgente, con l'esecuzione dei primi tre lotti del civico acquedotto per il deflusso delle acque reflue e per l'igiene pubblica ». (8708).

RISPOSTA. — « La domanda di contributo, avanzata dal comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria), ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per i lavori della locale fognatura, non ha potuto, finora, essere accolta date le limitate disponibilità di bilancio in rapporto alle numerosissime richieste analoghe qui pervenute da altri enti. La richiesta in questione, comunque, sarà tenuta presente, per ogni possibile riguardo, in sede di formazione dei prossimi programmi delle opere da ammettere a contributo ai sensi della legge predetta ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quando è entrato in vigore nel comune di Casacalenda (Campobasso) il nuovo catasto terreni e di quanto, per effetto di tale entrata in vigore, sono aumentate (se sono aumentate) le imposte e le sovrimposte ». (7977).

RISPOSTA. — « La conservazione del nuovo catasto terreni ha avuto inizio nel distretto finanziario di Casacalenda dal 1° agosto 1951. A seguito di ciò gli imponibili risultano così variati per il comune di Casacalenda:

reddito dominicale da lire 900.768 a lire 1.220.408, differenza in più lire 319.640;
reddito agrario da lire 266.060 a lire 505.100, differenza in più lire 239.040.

(Vedi risposta scritta successiva, n. 8593).

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quando è andato in vigore nel comune di Casacalenda (Campobasso) il nuovo catasto, se poteva l'entrata in vigore essere comunque rinviata e se (e, in caso affermativo, di quanto) è aumentata, a seguito dell'entrata in vigore predetta, l'imposta fondiaria in detto comune ». (8393).

RISPOSTA. — « Nel comune di Casacalenda (Campobasso), il nuovo catasto terreni è andato in conservazione in data 1° agosto 1951

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1952

(come da decreto ministeriale 14 febbraio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1951, n. 100. L'attivazione del nuovo catasto, una volta ultimate le operazioni inerenti alla sua formazione, non poteva essere differita, in quanto scopo del nuovo catasto è di sostituire nel più breve termine possibile quello antico, non più rispondente allo stato di fatto, sia nei riguardi dei possessori dei beni che dei redditi. Un eventuale ritardo nell'attivazione del catasto avrebbe inoltre dato luogo ad intestazioni catastali non aggiornate in conformità degli atti legali stipulati posteriormente alla chiusura dei lavori di formazione del catasto. Gli imponibili per il comune di Casacalenda risultano così variati:

reddito dominicale da lire 900.768 a lire 1.220.408, differenza in più lire 319.640;

reddito agrario da lire 266.060 a lire 505.100, differenza in più lire 239.040.

« Conseguentemente, tenuto conto che con il decreto-legge 12 maggio 1947, n. 356, è stata disposta la rivalutazione di detti redditi (sia per il vecchio che per il nuovo catasto) mediante moltiplicazione degli stessi col coefficiente 12 e che l'aliquota dei due tributi è del 10 per cento, l'aumento delle imposte erariali per l'intero comune è di lire 383.568 per i redditi dominicali e di lire 286.848 per i redditi agrari. Per quanto riguarda le sovrimposte fondiari sui terreni e l'addizionale sui redditi agrari, dato che l'aliquota delle sovrimposte terreni al terzo limite è del 10 per cento e quella delle addizionali sui redditi agrari è del 5 per cento, l'aumento, tanto nella sovrimposta comunale che in quella provinciale, al terzo limite, è di lire 407.520, mentre tanto nell'addizionale comunale sui redditi agrari che in quella provinciale sugli stessi redditi, è di lire 138.255. A tali importi vanno naturalmente aggiunte le maggiorazioni sui predetti cespiti che, a norma degli articoli 332 e 336 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, possono essere autorizzate ad integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione nel comune di Cercepiccola (Campobasso) dell'edificio scolastico ». (8396).

RISPOSTA. — « Per la costruzione dell'edificio scolastico il comune di Cercepiccola

(Campobasso) può avvalersi, allo stato della legislazione, soltanto dei benefici concessi dalla legge 3 agosto 1949, n. 589. La legge stessa però prevede che il comune rivolga apposita domanda a questo Ministero. Fino a questo momento non è stata presentata domanda né in tali sensi né a tali effetti. La pratica relativa, pertanto, ancora non esiste ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COPPI ALESSANDRO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se intenda provvedere alla assegnazione agli uffici giudiziari della provincia di Modena del personale necessario al completamento delle rispettive piante organiche, con specifico, ma non esclusivo riferimento ai funzionari mancanti nella cancelleria del tribunale. Ciò ad ovviare alla insufficienza del servizio giudiziario, illustrata anche in un ordine del giorno del Consiglio degli ordini forensi di Modena, trasmesso all'onorevole Ministro in data 9 luglio 1952 ». (8718).

RISPOSTA. — Mi pregio comunicare che, per quanto riguarda i magistrati, le vacanze esistenti negli uffici giudiziari di Modena si limitano ad un posto di giudice, di nuova istituzione, nel tribunale e ad un posto di uditore vicepretore nella pretura. Nelle preture del circondario di Modena mancano soltanto i titolari dei mandamenti di Pievepelago e di Sassuolo. Alle suindicate vacanze potrà provvedersi non appena sarà eliminata l'attuale grave deficienza dei magistrati. Circa il personale di cancelleria la situazione è la seguente: Nel tribunale prestano servizio nove funzionari su dodici previsti dalla pianta organica; nella procura cinque su sei e nella pretura sei su sette. Si spera di provvedere a tali vacanze di mano in mano che, con l'espletamento dei concorsi banditi e da bandire, si avrà una maggiore disponibilità di personale ».

Il Ministro: ZOLI.

FODERARO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere, dal primo, quali provvedimenti si intendano adottare, o siano stati adottati, a tutela della salute pubblica nel comune di Nocera Terinese (Catanzaro), dove si è dovuta registrare una grave epidemia di tifo provocata principalmente dall'insufficienza di acqua potabile e dalla mancanza di fognature; e dal secondo, se intenda disporre, con l'urgenza che il caso

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1952

richiede, il finanziamento per la costruzione dell'acquedotto e delle fognature in quel comune, onde non abbiano a ripetersi, come già detto, per la mancanza di quelle indispensabili opere, nuovi casi di infezione ». (8669).

RISPOSTA. — « Si risponde all'uopo quanto segue, anche per il Ministro dei lavori pubblici. Nel comune di Nocera Terinese dopo la comparsa di alcuni casi sporadici in aprile-maggio si è avuta una marcata recrudescenza della epidemia tifoidea, con un totale di 69 casi dai primi di giugno ad oggi. I casi predetti si sono verificati in preferenza nel rione Santa Caterina, che è tra quelli in più scadenti condizioni igieniche, soprattutto per quanto riguarda caratteristiche costruttive, tenuta ed affollamento delle abitazioni. Tutti gli ammalati sono stati curati con cloranfenicolo, in parte fornito da questo Alto Commissariato (numero 1000 cialdini). Quarantatre, che si trovavano in peggiore situazione ambientale, sono stati ricoverati negli ospedali del capoluogo e delle località vicine. Si è verificato un solo decesso. Sono state adottate tutte le misure profilattiche richieste dalla contingenza: isolamento dei colpiti, disinfezioni, vaccinazioni preventive estese (3000 circa per via ipodermica e 200 circa per via orale), pulizia straordinaria dell'abitato, intensificazione della vigilanza annonaria, lotta contro le mosche, ecc. È stato inviato sul posto un ispettore medico per il controllo e l'intensificazione dei provvedimenti in corso a cura delle autorità locali. È stato erogato un contributo di lire 500.000 al comune e sono state fornite 10 mila dosi di vaccino preventivo specifico. Circa le cause della diffusione della infezione, i risultati delle indagini epidemiologiche fanno ritenere, come la più importante, il contagio interumano favorito dalle condizioni delle abitazioni, di cui si è detto, dalla scarsità dell'acqua potabile e dalla quasi totale mancanza di una rete di fognatura per cui i materiali escrementizi vengono spesso dispersi nelle pubbliche vie. L'approvvigionamento idrico dell'abitato è in parte effettuato da tre piccole polle esistenti nelle vicinanze del paese, non condottate, e da un piccolo vetusto acquedotto alimentato da una sorgente che scaturisce a circa sei chilometri dal paese stesso. La rete di distribuzione urbana è molto limitata: esistono solo due fontanine pubbliche ed 88 attacchi privati. Per migliorare tale situazione si prospettano due soluzioni: o esaminare la possibilità di effettuare una diramazione dell'acquedotto di Nicastro, che è in corso di progettazione,

dato che la disponibilità di acqua ed il percorso di questo acquedotto consentirebbe anche l'approvvigionamento di Nocera Terinese, secondo quanto ha dichiarato l'ingegnere capo del Genio civile di Catanzaro all'ispettore di questo Alto Commissariato, oppure costruire un nuovo acquedotto ad esclusivo uso di Nocera Terinese, captando la sorgente di Cerasuolo che dista sei chilometri dall'abitato. Il Ministero dei lavori pubblici fa presente che l'ufficio del genio civile è già intervenuto per il ripristino della condotta esterna dell'acquedotto con lavori di pronto soccorso al fine di eliminare i danni causati dalle alluvioni dell'autunno scorso. Nessuna richiesta di contributo ai sensi della citata legge 3 agosto 1949, n. 589, è stata presentata dal comune di Nocera Terinese. Per quanto riguarda la fognatura è stato predisposto un progetto di ampliamento di quella esistente, per un importo di lire 15 milioni, già disponibili per lo scopo. La realizzazione di tale progetto non porterà che ad una parziale soluzione del problema. D'altronde, data la scarsa disponibilità di acqua non è consigliabile un ulteriore allargamento della rete di fognatura e pertanto ogni provvedimento in merito dovrà essere subordinato a quelli adottati per l'acquedotto. Il Ministero dei lavori pubblici al riguardo comunica che il comune di Nocera Terinese ha inoltrata istanza di contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589. Il progetto è stato restituito dall'anzidetto dicastero all'Ufficio del genio civile di Catanzaro e da questo al progettista, affinché all'elaborato siano apportate delle rettifiche. A tutt'oggi il progetto non è stato restituito al competente ufficio del genio civile ».

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: MIGLIORI.

LO GIUDICE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se i materiali impiegati nella riparazione dei fabbricati danneggiati dalle recenti alluvioni siano o no soggetti all'imposta di consumo ». (8632).

RISPOSTA. — « Alla stregua della legislazione vigente, nel caso prospettato dall'onorevole interrogante, non compete una esenzione specifica in relazione al fatto obiettivo del danneggiamento arrecato all'edificio dall'alluvione, salva, per altro, la possibilità, nei singoli casi nei quali si verificano i presupposti di legge, di applicare le esenzioni previste dall'articolo 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la ricostruzione — entro il 31 dicembre 1955 — di case comunque distrutte,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1952

o dall'articolo 30, n. 6, del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, quando si tratti di materiali impiegati nelle costruzioni e nelle riparazioni di edifici colonici o di opere di bonifica e di miglioramento agrario ».

Il Ministro: VANONI.

MICHELI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se, in considerazione dell'importanza del monumento e dell'urgenza dei lavori da eseguire, non ritenga opportuno dare disposizioni per l'esecuzione nel corrente esercizio dei lavori di restauro della Chiesa di Santa Maria Infraportas di Foligno (Perugia), la cui spesa prevista è di lire 3.300.000 ». (8724).

RISPOSTA. — « Assicuro l'onorevole interrogante che il Ministero ha preso nota della necessità di procedere ai lavori di restauro della chiesa di Santa Maria Infraportas di Foligno e si riserva di adottare quei provvedimenti che si renderanno possibili nel corrente esercizio finanziario in relazione alle disponibilità di bilancio ed alla importanza ed urgenza delle altre opere proposte per l'esecuzione ».

Il Ministro: SEGNI.

MICHELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non si è avuto ancora esito favorevole alla pratica iniziata nel 1949 per il consolidamento dell'abitato della frazione Viceno del comune di Castelviscardo (Terni) Se non ritenga urgente, date le precarie condizioni in cui si trova una parte del paese e il grave pericolo per l'incolumità pubblica, di dare immediato corso al prescritto riconoscimento ». (8751).

RISPOSTA. — « La proposta di consolidamento a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, dell'abitato di Viceno, frazione del comune di Castelviscardo (Terni) è stata sottoposta all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici il quale con voto del 28 novembre 1949, n. 3305, non la ritenne meritevole di approvazione. In conseguenza di ciò la pratica relativa è stata restituita all'Ufficio del genio civile di Terni per una maggiore e più dettagliata istruttoria, secondo le osservazioni ed i rilievi del predetto alto consesso tecnico. La pratica stessa non è stata ancora restituita e pertanto è stato interessato il detto ufficio del genio civile ad affrettare gli adempimenti richiesti ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

MICHELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non è stato ancora emesso il decreto di concessione del contributo in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, a favore del comune di Ferentillo (Terni) per la costruzione dell'impianto elettrico per le frazioni. Tale decreto necessita al comune per poter stipulare il mutuo con la Cassa depositi e prestiti ». (8752).

RISPOSTA. — « In seguito all'esame degli atti tecnico-amministrativi presentati dal comune di Ferentillo per l'emissione del decreto di concessione del contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, promesso a favore del detto comune sulla somma di lire 9 milioni occorrente per l'installazione degli impianti di energia elettrica per la pubblica illuminazione in alcune frazioni e località di quel territorio comunale, gli atti stessi sono stati restituiti al comune interessato perché siano opportunamente completati e rettificati. Non appena il comune in parola avrà regolarizzato nel senso richiesto da questo Ministero la documentazione di cui trattasi, si provvederà alla emissione del decreto di concessione del contributo statale ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

MICHELI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere le ragioni che hanno determinata la soppressione delle fermate nella stazione di Alviano (Terni) dei treni numero 1391 e 1387 rispettivamente delle ore 3,26 e delle ore 23,13. Se non ritiene opportuno ripristinare tali fermate in considerazione che sono gli unici due treni comodi sui quali possono viaggiare i numerosi operai che si recano negli stabilimenti di Nera Montoro ». (8758).

RISPOSTA. — « Il treno 1387 ferma già in via permanente per servizio viaggiatori nella stazione di Alviano. Il treno 1391 ferma anche dal primo luglio in detta località per servizio viaggiatori limitatamente però al periodo estivo fino al 4 ottobre 1952. La possibilità di prorogare oltre tale data la fermata di quest'ultimo treno potrà essere esaminata in relazione all'entità dell'effettivo movimento viaggiatori svoltosi durante l'attuale periodo e quindi alla reale necessità della fermata stessa ».

Il Ministro: MALVESTITI.

MICHELI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga utile ai fini di una più completa e migliore funzio-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1952

nalità del tribunale di Orvieto (Terni) allargarne la circoscrizione includendovi quei paesi che economicamente e storicamente gravitano sulla città di Orvieto e che con grave disagio sono costretti a recarsi in altre località molto più distanti. Al tribunale di Orvieto, dati gli interessi con questa città che hanno alcuni paesi e per la volontà delle popolazioni interessate, dovrebbero essere aggregate le seguenti località: Proceno, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Onano ora sotto il tribunale di Viterbo; e Pitigliano, Sorano, Manciano, Valentano sotto Grosseto; come pure Bagnoreggio con la ricostituzione del mandamento ». (8782).

RISPOSTA. — « Mi pregio comunicare che la proposta importerebbe modifiche delle attuali circoscrizioni giudiziarie per cui qualsiasi soluzione da adottare al riguardo non potrebbe formare oggetto di provvedimento isolato ma andrebbe necessariamente inquadrata in sede di riforma generale delle circoscrizioni stesse. In tale occasione potrà anche essere esaminato il problema dell'invocato ripristino della pretura di Bagnoreggio ».

Il Ministro: ZOLI.

MICHELI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora provveduto alla ricostruzione della stazione ferroviaria di Ponte San Giovanni (Perugia) distrutta dalla guerra ». (8791).

RISPOSTA. — « Per la ricostruzione del fabbricato viaggiatori della stazione di Perugia Ponte San Giovanni l'amministrazione ferroviaria ha già da tempo provveduto a studiare un apposito progetto la cui realizzazione comporterà una spesa di circa lire 30 milioni. Tale lavoro è stato compreso nel programma generale di finanziamento di 160 miliardi di lire da accordare dal tesoro e verrà eseguito non appena i fondi stessi saranno stati concessi ».

Il Ministro: MALVESTITI.

NITTI, VIOLA, CAVINATO, PERRONE CAPANO e BASILE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quale sia l'attuale situazione giuridica, aziendale e finanziaria dell'Agenzia Stefani di cui lo Stato è proprietario e che da sette anni viene tenuta inoperante in contrasto con i più elementari interessi dei contribuenti; e per conoscere altresì per quali ragioni il consiglio di amministrazione in carica, composto tutto di funzionari

in attività di servizio, non abbia provveduto in tutti questi anni a liquidare od a cedere il pacchetto azionario della società che aveva ricevuto in consegna, ma bensì abbia con un sistematico atteggiamento di assenteismo, distrutta professionalmente e commercialmente una testata ed una organizzazione giornalistica che costituivano un importante aspetto del patrimonio nazionale, non realizzando in cambio altro risultato che quello di privare il paese del prestigio, della esperienza e dell'autorità di uno strumento secolare d'informazione, creato da Camillo Benso di Cavour, e del quale tutti i Governi d'Italia, dal 1853 in poi, si erano saputi servire a vantaggio del paese ». (7748).

RISPOSTA. — « L'Agenzia Stefani è passata in proprietà allo Stato dopo l'8 settembre 1943. Nel settembre del 1944 fu nominato un commissario straordinario per provvedere al recupero dei beni sociali in gran parte dispersi a causa delle vicende belliche; gli alleati, per altro, non ritennero opportuno, per ragioni politiche, rimettere in efficienza la Agenzia e incoraggiarono invece la formazione dell'A.N.S.A., cooperativa cui aderiscono i giornali di tutti i partiti. Nel febbraio 1947 fu ricostituito il consiglio di amministrazione, che chiese di poter ripristinare il funzionamento dell'Agenzia; il Governo, da parte sua, non aderì alla richiesta, ritenendo che alla stampa democratica potesse essere lasciato il compito di ricercare, in assoluta libertà, le fonti di informazione. Fu allora chiesto, dallo stesso consiglio di amministrazione, di alienare il pacchetto azionario e la testata, anche per poter soddisfare varie pendenze, fra le quali, in primo luogo, la liquidazione del personale. Alla vendita fu dato parere favorevole dal Consiglio di Stato, ma di fatto non pervenne alcuna offerta concreta e seria. Per definire le pendenze e liquidare i giornalisti già in servizio presso l'agenzia, con legge 3 maggio 1950, n. 247, fu stanziato un contributo di 50 milioni, che fu sufficiente per sanare — attraverso una serie di transazioni — un passivo che superava gli 87 milioni. L'Azienda, pertanto, non ha oggi passività di rilievo, e ha un modesto attivo, rappresentato da mobili, arredi, macchine e materiale vario. Quanto alla testata della Stefani, non può certo sostenersi che dopo i noti avvenimenti e la lunga inattività essa abbia un notevole valore commerciale. Soltanto considerazioni di opportunità e particolari valutazioni politiche hanno consigliato il Governo a procedere nei sensi innanzi esposti, nei confronti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1952

dell'agenzia Stefani. Non si riscontra in tale condotta una lesione degli interessi dei contribuenti. Se mai, è proprio per tener conto anche dei loro interessi, che il Governo non ha ritenuto finora di ridar vita ad una sua agenzia che importerebbe, tra l'altro, come in altri paesi, una spesa di gran lunga superiore a quella prevista dalle attuali convenzioni con l'A.N.S.A. ».

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri:
TUPINI.

PIGNATELLI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — « Per sapere se è informato che gli abitanti di San Vito — località situata a 8 chilometri da Taranto — non fruiscono di nessun servizio postale, per cui sono costretti a recarsi in città per la spedizione della propria corrispondenza e a procurarsi colà un recapito fittizio per la posta in arrivo. L'interrogante desidera conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per soddisfare le legittime esigenze posteografiche degli anzidetti abitanti di San Vito ». (8204).

RISPOSTA. — « In proposito, desidero innanzi tutto precisare che la contrada di San Vito, parte della frazione di Talsano, non è priva dei servizi postali ma è attualmente servita dal portalettere rurale della seconda zona di detta frazione, che ivi si reca nel pomeriggio, provvedendo invece nelle ore antimeridiane alla distribuzione della corrispondenza nella parte centrale del paese. Posso comunque assicurare che si sta esaminando la possibilità della istituzione di una ricevitoria postale in contrada Lama che dovrebbe servire l'agro di Talsano, comprendente San Vito e località Carelli, Battaglia, Capitignano, Villaggio Polesano, e che è in fase di avanzato studio la completa riorganizzazione dei servizi postali rurali di recapito in San Vito così come nelle borgate di Lama, Palumbo e San Donato. E poiché tali borgate risultano prive delle cassette di impostazioni, si è interessata la Direzione provinciale di Taranto, perché provveda alla installazione delle cassette stesse, presi gli opportuni accordi con le locali autorità comunali, che, per altro, non hanno fatto ancora conoscere il proprio avviso al riguardo ».

Il Ministro: SPATARO.

PINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere i motivi per i quali la signorina Abbate Giuseppa orfana del militare Antonino e della fu Scilipoti Rosa; residente nel

comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), via Medici, 139, benché abbia da gran tempo inoltrata la relativa domanda corredata dei prescritti documenti e sia stata sottoposta alla visita medica con giudizio positivo, non ha ancora potuto ottenere la reversibilità della pensione di guerra già assegnata alla defunta madre Scilipoti Rosa con libretto numero 1191798, indiretta, vecchia guerra. E se, date le condizioni di estremo bisogno della richiedente, del tutto inabile a qualsiasi lavoro ed a totale carico della madre, non creda opportuno disporne la sollecita definizione ». (8732).

RISPOSTA. — « Con decreto ministeriale del 14 dicembre 1951, n. 1209682, è stato negato alla signorina Abbate Giuseppa, orfana dell'ex militare Antonio, trattamento di pensione di guerra di reversibilità, perché maggiore e non inabile a proficuo lavoro. Infatti negli accertamenti sanitari subiti, l'8 agosto 1951 presso la Commissione medica di Messina, l'interessata non è stata riconosciuta inabile in modo assoluto a proficuo lavoro per una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Il suddetto provvedimento è stato notificato alla parte il 1° febbraio 1952. Allo stato degli atti nessun nuovo provvedimento può essere adottato nei riguardi dell'Abbate ».

Il Sottosegretario di Stato: TESSITORI.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i termini precisi delle risposte ai quesiti rivolti dal Ministero dei lavori pubblici, al Ministero della difesa (Marina) circa la classificazione del porto di Palau (Sassari) in porto-rifugio ». (8799).

RISPOSTA. — « Al quesito rivolto dal Ministero dei lavori pubblici in ordine alla classificazione del porto di Palau (Sassari) in porto-rifugio, il Ministero della difesa (Marina) ha fatto osservare che Palau è compreso nell'ambito delle acque soggette a vincoli militari, il che non consente il disimpegno della funzione di porto-rifugio ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga doveroso apportare al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 una modifica, per modo che la libera docenza sia equiparata al titolo di vincitore di concorso speciale, agli effetti del passag-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1952

gio dei professori medi nelle grandi sedi, visto che il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha ritenuto che, allo stato della legislazione, la libera docenza non valga come titolo », (già orale 3690).

RISPOSTA. — « È stato approvato dal Consiglio dei ministri e sta per essere presentato al Parlamento un disegno di legge in base al quale viene stabilita la sospensione, fino al 30 settembre 1955, dell'obbligo del concorso speciale per ottenere il trasferimento negli istituti di istruzione media di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. Pertanto la proposta avanzata dall'onorevole interrogante deve ritenersi assorbita dal suddetto disegno di legge, che mette sullo stesso piano tutti gli insegnanti aspiranti al trasferimento ad una sede primaria, sia che essi provengano da una sede analoga sia che posseggano il titolo di vincitore di concorso speciale. La proposta stessa sarà comunque attentamente esaminata quando fosse effettivamente ripristinato l'obbligo dei concorsi speciali per l'assegnazione di professori nelle grandi sedi ».

Il Ministro: SEGNI.

PRETI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se, tenendo conto che il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con gli articoli 28-31 fissava procedimenti per le promozioni di grado poco approvabili, in quanto le qualifiche dipendevano esclusivamente da giudizi soggettivissimi di superiori, non ritiene che ora la situazione sia peggiorata, in quanto si sono verificate delle promozioni per cause eccezionali per la applicazione della legge sugli allargamenti dei quadri 20 ottobre 1951, n. 1175, di guisa che impiegati con molti anni di servizio sono stati lasciati indietro nei ruoli, pur essendo entrati nell'Amministrazione a seguito di pubblico concorso, mentre sono stati promossi gli ultimi arrivati; e ciò perché il Consiglio di amministrazione delle poste, avendo la facoltà di scegliere il procedimento dei vari articoli summenzionati, ha seguito un procedimento restrittivo, non considerando il secondo comma dell'articolo 31 ed escludendo conseguentemente coloro che nei primi due anni dell'ultimo quinquennio 1946-50 avevano ottenuto la qualifica di "buono". Per sapere, altresì, se si renda conto che è stata commessa con ciò una grave ingiustizia, perché per il personale che si trovava in ruolo prima del

1950, e precisamente per gli ex ausiliari, ex combattenti, mutilati, ex partigiani si è tenuto conto di un quinquennio, mentre per gli ultimi arrivati, promossi in ruolo nel 1950, si è tenuto conto di un solo anno di qualifica, pur essendo già stati questi molto avvantaggiati nella promozione in ruolo senza esami e fuori della legge generale sui ruoli transitori (5 giugno 1951, n. 376), perché sistemati con il decreto-legge 13 aprile 1948, n. 592; per sapere, infine, se non ritenga doveroso porre riparo a questa ingiustizia ». (8505).

RISPOSTA. — « In proposito, occorre innanzi tutto premettere che nella Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, le promozioni fino al grado X del gruppo C vengono conferite con scrutinio per anzianità congiunta al merito, seguendo cioè l'ordine di anzianità nel grado, agli impiegati che nel quinquennio anteriore allo scrutinio stesso abbiano conseguito le qualifiche di "ottimo" o "distinto", o che abbiano riportato una o non più di una qualifica di buono nei primi due anni del quinquennio. È prevista la facoltà di conferire le promozioni a coloro che abbiano ottenute qualifiche non inferiori a quella di buono nei primi due anni del quinquennio (articolo 28 e 31 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960). Ciò posto, deve farsi presente che agli scrutini, tenutisi recentemente per il conferimento delle promozioni ai gradi XII, XI e X-C, hanno partecipato sia gli impiegati ex ausiliari delle Poste e telecomunicazioni, inquadrati in ruolo con effetto dal 1° luglio 1945, sia gli impiegati non di ruolo posteriormente sistemati a norma del decreto-legge 13 aprile 1948, n. 592, a decorrere dal 1° marzo 1950. In detta sede di scrutinio, tanto la Commissione del personale quanto il Consiglio di amministrazione ne stabilirono (ed i rappresentanti sindacali non ebbero a sollevare eccezioni al riguardo) di escludere dalla promozione coloro che nei primi due anni del quinquennio avevano riportato due qualifiche di "buono". Tale circostanza, ovviamente non poteva riguardare il personale di recente sistemazione in quanto, mentre per gli impiegati inquadrati in ruolo dal 1° luglio 1945 la valutazione è stata — come prescritto — effettuata sulle qualifiche dell'intero quinquennio (1946-50), per detto personale, di recente sistemazione, tale valutazione si è dovuta necessariamente limitare alla sola qualifica del 1950, e ciò per il fatto che — come è noto — le qualifiche ri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1952

portate nella posizione di " non di ruolo " hanno carattere meramente informativo e non possono quindi produrre effetti giuridici nei riguardi della carriera relativa alla eventuale successiva nomina in ruolo.

« Tuttavia, non sembra possa dirsi che l'operato dell'Amministrazione non sia stato informato a criteri di giustizia, per il fatto che impiegati in possesso di una maggiore anzianità di ruolo sarebbero stati sorpassati da quelli sistemati di recente in applicazione del citato decreto-legge 13 aprile 1948, numero 592. Infatti, è vero che gli ex impiegati ausiliari, inquadrati dal 1° luglio 1945, contano una anzianità di ruolo maggiore di quella degli ex diurnisti ed avventizi sistemati dal 1° marzo 1950, ma non è men vero che i primi, in sede di inquadramento, beneficiarono di una particolare forma di ricostruzione di carriera, in quanto ottennero la nomina direttamente ai gradi XI, XII, XIII, a seconda che contassero rispettivamente 14, 4 o meno di 4 anni di servizio di ausiliario. Tale beneficio non è stato invece concesso agli impiegati non di ruolo sistemati dal 1° marzo 1950 i quali, eccezione fatta per gli ex combattenti (nominati in virtù di legge al grado XII), sono stati tutti inquadrati al grado XIII. Né va trascurato che in tale grado sono stati inquadrati anche numerosissimi ex avventizi che contavano una anzianità di servizio non di ruolo (15 o più anni) tale che, ove il loro inquadramento fosse avvenuto con criteri analoghi a quelli adottati per il personale ausiliario, sarebbero stati senza altro collocati nel grado XI. Da quanto sopra, discende che lo scavalcamento lamentato, verificatosi per altro solo per promozioni a gradi inferiori al X, è avvenuto a vantaggio di ex impiegati non di ruolo aventi in realtà una anzianità di servizio non inferiore a quella posseduta dagli ex ausiliari esclusi dalla promozione per effetto della qualifica di " buono " riportata nei primi due anni del quinquennio 1946-50. Posso, comunque, precisare che gli impiegati più anziani di ruolo — esclusi dalla promozione per il suddetto motivo — sono solo 40 su un totale di 1875 scrutinati per il grado X, 53 su un totale di 2775 scrutinati per il grado XI e 5 su un totale di 4380 scrutinati per il grado XII, e che, per quanto riguarda la promozione al grado X, lo scavalcamento lamentato non si è verificato poiché nessuno dei nuovi inquadrati è stato promosso a tale grado. E poiché l'operato dell'Amministrazione è stato consono alle norme che disciplinano la materia, la questione non sembra suscettibile di riesame, tenuto anche conto del fatto

che le promozioni sono di ragione pubblica e che nei confronti degli interessati sono stati già emessi i relativi decreti ministeriali ».

Il Ministro: SPATARO.

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi per i quali il prefetto di Forlì ha annullato la deliberazione del Consiglio comunale di Rimini per la nomina del bibliotecario, in relazione all'operato della commissione ». (8679).

RISPOSTA. — « Dopo il collocamento a riposo del bibliotecario, dottor Lucchesi, l'Amministrazione comunale di Rimini ha provveduto, a norma del regolamento della Civica biblioteca, ad indire il concorso per la nomina a direttore di quell'istituto da esso dipendente. La commissione giudicatrice di detto concorso, una volta ultimati i lavori, ha presentato all'Amministrazione del comune il verbale dei lavori stessi e la graduatoria di merito dei candidati al posto di cui trattasi. Poiché dal citato verbale non risultavano quali fossero stati i criteri seguiti dalla commissione per la valutazione dei titoli dei concorrenti, il Consiglio comunale di Rimini, con deliberazione del 21 aprile 1952, n. 6439, dette incarico al sindaco di convocare nuovamente la commissione giudicatrice, perché si pronunciasse circa i criteri seguiti per la valutazione dei titoli o quanto meno dichiarasse la omessa fissazione dei criteri stessi. E questa la deliberazione annullata dal prefetto di Forlì cui si riferisce l'onorevole interrogante. E poiché tale deliberazione traeva origine dal verbale della commissione giudicatrice, il prefetto di Forlì, esaminato tale verbale, lo ha del pari annullato per illegittimità per i seguenti motivi:

1°) il sindaco — presidente della commissione giudicatrice — non ha partecipato a tutte le riunioni;

2°) alcuni candidati sono stati esclusi dal concorso per irregolarità della documentazione, ma non risultano specificati i motivi di invalidità dei documenti stessi;

3°) non risultano formulati i criteri di massima per la valutazione dei titoli presentati dai concorrenti;

4°) non risulta per quali specificati motivi i titoli prodotti da alcuni candidati sono stati considerati insufficienti per l'ammissione alla graduatoria.

« Questo Ministero, a seguito dell'avvenuto annullamento della deliberazione di cui sopra e del verbale della commissione, ha invitato il soprintendente bibliografico di Bo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1952

logna — cui compete per legge la sorveglianza e la tutela delle biblioteche pubbliche non governative — a prendere i necessari contatti con la prefettura di Forlì e con l'Amministrazione comunale di Rimini perché sia risolto nel modo più sollecito e soddisfacente il problema della direzione della biblioteca "Gambalunga". Assicuro l'onorevole interrogante che questo Ministero, cui stanno a cuore le sorti del glorioso istituto, segue con la massima attenzione gli sviluppi della situazione ».

Il Ministro: SEGNI.

ROSELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se, dopo l'ottima azione ministeriale riguardante il Garda, non sia prossima la sistemazione della navigazione sul lago d'Iseo ». (8676).

RISPOSTA. — « La situazione del servizio di navigazione sul lago di Garda è diversa da quella esistente sul lago d'Iseo. Sul Garda, infatti, scaduta la concessione del servizio all'industria privata, gli impianti ed i natanti adibiti al servizio stesso sono rimasti di proprietà dello Stato, il quale, pertanto, ha potuto provvedere in pendenza dell'emanazione del proposto disegno di legge che prevede particolari benefici per la sistemazione dei servizi di navigazione lacuale, mediante gestione governativa diretta alla prosecuzione del servizio e all'attuazione di quelle modifiche e nuove costruzioni di natanti che hanno portato ad un radicale miglioramento del servizio stesso. Per il lago d'Iseo, invece, l'impresa Sebina di navigazione è tuttora titolare di una concessione provvisoria del servizio di navigazione, alla cui scadenza (gennaio 1953) i natanti resteranno di proprietà dell'impresa. Per una definitiva concessione e sistemazione di tale servizio, proposte sono state presentate dalla Sebina medesima e da altre ditte. Sulle domande stesse, terminata in questi giorni la necessaria istruttoria, viene promosso l'esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici che, ai sensi dell'articolo 101 del regolamento della navigazione interna approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631, deve pronunciarsi sulle domande di concessione definitiva dei servizi di navigazione interna. E per altro da avvertire che ove la sistemazione degli impianti e dei natanti dovesse importare la necessità di accordare una sovvenzione governativa per l'assentimento della concessione occorrerebbe apposito provvedimento di legge essendo tuttora all'esame del Parlamento il

suaccennato proposto disegno di legge che prevede per la sistemazione dei servizi lacuali apposite provvidenze. Assicuro, comunque, l'onorevole interrogante che questo Ministero segue la questione con la massima attenzione, ai fini di un sollecito raggiungimento della migliore sistemazione del servizio ».

Il Ministro: MALVESTITI.

SAIJA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere i motivi della ritardata attuazione dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110, con il quale viene data facoltà al Ministro delle finanze di concordare particolari forme di riscossione dell'imposta generale sull'entrata sul legname da opera. Per sapere, inoltre, se è vero che il sopraddetto ritardo sia dovuto all'intendimento del Ministero delle finanze di includere in tale accordo anche il legname destinato alle cartiere e, nel caso affermativo, se non ritiene opportuno escludere questo settore sia perché non aderente alla lettera e allo spirito del sopraccitato articolo 3, sia perché non avente riscontro con accordi similari passati che contemplavano il solo legname da opera ». (8641).

RISPOSTA. — « L'attuazione della norma contenuta nell'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110, richiede un esame analitico del settore economico relativo alla produzione ed al commercio del legname resinoso da opera, nei suoi vari aspetti, al fine di poter ricercare l'incidenza fiscale d'imposta generale sull'entrata che grava attualmente il settore stesso e stabilire, poi, con criteri razionali ed equi, l'aliquota condensata una volta tanto. Non si può certamente disconoscere la complessività dell'organizzazione produttiva e commerciale che investe il legname resinoso da opera; organizzazione che partendo dal taglio della pianta, attraverso fasi successive di lavorazione ed attraverso multiformi passaggi, alcuni commerciali, altri, diciamo così, interni, attesoché hanno luogo nell'ambito della stessa azienda acquirente del taglio del bosco, consentono la produzione di manufatti (travi, tavolame, ecc.) che formano successivamente oggetto del commercio propriamente detto. Alla complessività dell'organizzazione di produzione e di commercio, fa altresì riscontro la diversa destinazione del legname ricavato dal taglio del bosco; destinazione che risponde al diretto impiego nell'industria mineraria (puntelli da miniera) ed in quella della produzione della pasta di legno chimica e meccanica. Tale situazione, lungi dal costi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1952

tuire un insormontabile ostacolo alla eventuale realizzazione dello speciale regime d'imposizione una volta tanto, giustifica pienamente l'opportunità di bene chiarire la situazione per ricercare una soluzione unitaria che consenta l'applicazione del tributo in modo razionale evitando il più possibile aspetti di aspra sperequazione tra i vari settori produttivi interessati. Per quanto concerne il legname resinoso da opera destinato alla produzione della pasta di legno chimica e meccanica, indipendentemente da quelle che potranno essere le definitive determinazioni da adottarsi, deve osservarsi che la questione si presenta sotto due diversi aspetti: a) la cartiera acquista direttamente il taglio del bosco per cui, evidentemente, deve avere riguardo non solo alla destinazione di parte del ricavato alla produzione della pasta di legno, ma anche a quella parte di massa legnosa che, in tronchi, allo stato grezzo o lavorati, vengano dalla stessa messi in commercio, per cui un regime preferenziale qualsiasi non avrebbe possibilità di sussistere nel quadro di un regime unitario una volta tanto; b) la cartiera acquista dal proprietario del bosco che ha provveduto direttamente all'abbattimento delle piante o dal concessionario (non proprietario) del taglio del bosco, i soli cimali ad essa occorrenti, ed allora si è già nel ciclo commerciale di circolazione del prodotto, per cui non è più possibile fare discriminazione di impegno specifico. È ben vero che negli accordi stipulati per il 1941 ed anni successivi con le allora vigenti associazioni sindacali l'acquisto del legname destinato alla produzione della pasta di legno trovava una sua speciale disciplina agevolativa, ma tale disciplina va posta in relazione alla situazione contingente del momento che imponeva la diretta assegnazione delle piante ad ogni singola industria e quindi anche all'industria cartiera ai fini di garantire per quest'ultima una sufficiente produzione della carta; situazione ora superata, per cui, dovendosi dare vita ad un nuovo regime d'imposizione una volta tanto, deve necessariamente tenere conto dello stato reale delle cose al quale si è prima succintamente accennato, realizzando una aliquota condensata che abbracci tutto il movimento di produzione del legname da opera ed il relativo commercio senza esclusioni di sorta che, difficilmente controllabili, potrebbero costituire un aspetto negativo, sul piano delle evasioni, del regime stesso. A tale fine l'Amministrazione ha da tempo predisposto opportune indagini presso le principali aziende interessate nonché presso produttori e com-

mercianti di legname resinoso da opera al precipuo fine di identificare il ciclo commerciale completo dei vari prodotti ricavati dal taglio di boschi; indagini che si ha motivo di ritenere prossime a conclusione per cui sarà poi possibile passare alla definitiva formulazione del provvedimento ministeriale con la dovuta sollecitudine».

Il Ministro: VANONI.

SALVATORE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — «Per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto allo sgombero dell'ingente quantitativo di materiale di riporto abbandonato lungo l'alveo del torrente Zaera in prossimità al villaggio Camaro del comune di Messina. L'interrogante fa rilevare che detto materiale di riporto è stato accumulato per l'esecuzione dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria e l'adattamento ad essi della galleria "Peloritana" e che il mancato sgombero costituisce per il villaggio Camaro un grave pericolo di invazione delle acque nella facile ipotesi di improvvise e purtroppo periodiche piene del torrente suddetto». (8760).

RISPOSTA. — «La questione relativa ai depositi abusivi di materiali di riporto, da parte di numerose ditte che eseguono lavori per conto di privati e di enti pubblici, nell'alveo del torrente Zaera, in prossimità del villaggio Camaro è stata recentemente oggetto di esame da parte dell'Amministrazione ferroviaria, pur non essendovi, essa, direttamente interessata. Infatti le ditte che lavorano per essa e che hanno effettuato gli scarichi nel torrente, sono libere, a' termini contrattuali, di ricercare le aree ritenute più opportune per lo scarico dei materiali di rifiuto. L'Amministrazione ferroviaria, ciò non ostante, ha invitato tali ditte ad astenersi dal continuare a depositare materiali nell'alveo del torrente, senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio del Genio civile di Messina ed ha interessato della questione detto ufficio per i provvedimenti del caso».

Il Ministro: MALVESTITI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — «Per conoscere le proprie determinazioni relativamente alla più volte invocata costruzione della strada che unisca per via breve il comune di Carovilli al comune di San Pietro Avellana nel Molise, arteria che, oltre tutto, svolgendosi in zona parallela alla ferrovia Sulmona-Cairano; sottrarrebbe finalmente molti centri abitati di montagna

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1952

dall'incubo dell'isolamento invernale, cui invece, nella situazione attuale, sono soggetti ». (4290).

RISPOSTA. — « Nessun provvedimento è stato possibile adottare per congiungere in via breve il comune di Carovilli allo scalo ferroviario di San Pietro Avellana. Ciò perché la strada stessa non è classificata fra le strade provinciali di serie di cui alle leggi 30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333, né fra le strade comunali da costruire con i benefici di cui al decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e pertanto non può essere costruita a cura diretta dello Stato. Detta strada, con deliberati del 7 aprile 1927 e 16 marzo 1929 dell'Amministrazione provinciale di Campobasso, venne riconosciuta necessaria per il completamento della viabilità provinciale, ma è ancora da espletare per essa la procedura per la dichiarazione di provincialità. La strada stessa della lunghezza di chilometri 13 è stata segnalata tra quelle da includere nel programma delle opere da eseguirsi con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se non sono a conoscenza che nel comune di Rocchetta al Volturno (Campobasso) la popolazione è costretta a bere acqua non potabile e che finora si è invano invocato che venissero disposti almeno dei filtri indispensabili all'igiene ed alla salute di quelle laboriose popolazioni ». (8419).

RISPOSTA. — « Per provvedere ai lavori relativi all'approvvigionamento idrico del comune di Rocchetta al Volturno, sarà esaminata la possibilità di includere nel programma delle opere da eseguire nel corrente esercizio finanziario una previsione di spesa di lire 300 mila ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CAMANGI.

SCHIRATTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali ulteriori difficoltà si frappongono al perfezionamento dell'annosa pratica relativa alla concessione dei benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, in favore dell'Amministrazione provinciale di Udine per le varianti stradali di San Tomaso e San Daniele, lungo la strada provinciale bivio Coseat bivio Taboga ». (8451).

RISPOSTA. — « Per il perfezionamento della pratica di concessione del contributo a sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, in favore dell'Amministrazione provinciale di Udine, ai fini della esecuzione dei lavori di varianti stradali di San Tomaso e San Daniele lungo la strada provinciale bivio Coseat-bivio Taboga, è in corso di firma da parte del Ministro del tesoro il decreto interministeriale di approvazione del progetto relativo. Non appena esso sarà firmato, sarà dato subito corso agli ulteriori adempimenti ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

TERRANOVA CORRADO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi per cui i lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto di Sortino (Siracusa) si sono prolungati per oltre tre anni e mezzo, mentre sarebbe stato sufficiente un tempo molto minore, per completarli ed ora sono virtualmente sospesi e se non ritenga opportuno promuovere una severa inchiesta, diretta non solo ad accertare le eventuali deficienze circa l'esecuzione dei predetti lavori, ma anche per assodare le ragioni per le quali non si è proceduto alla costruzione delle opere atte ad evitare l'inquinamento delle acque sorgive. Ciò perché la laboriosa popolazione di Sortino, che da moltissimi anni è privata del prezioso elemento, possa finalmente senza tema di pericoli, beneficiare dell'auspicato acquedotto, che è costato fino ad oggi allo Stato oltre 130 milioni ». (4664).

RISPOSTA. — « I lavori di costruzione dell'acquedotto di Sortino (Siracusa) sono stati iniziati fin dall'ottobre 1947, in base ad apposito progetto generale a suo tempo approvato e sono in corso di attuazione per gradi, in base alle somme all'uopo programmate annualmente. Fino ad oggi sono stati eseguiti 5 lotti di opere per un importo di lire 96 milioni e 893.732,62; è ancora in corso di esecuzione, per il completamento dell'opera un sesto ed ultimo lotto di lire 21.345.000 anch'esso finanziato coi fondi dell'articolo 38 dello statuto regionale. Questi ultimi lavori saranno ultimati entro il prossimo mese di agosto.

« In definitiva, del nuovo acquedotto, risultano eseguite:

a) le opere di presa delle sorgenti denominate "Grottavide" costituite da n. 3 polle, di cui due adiacenti di maggiore portata con manifestazione di provenienza da due distinte direzioni e la terza a valle poco distante dalle altre con provenienza della stessa direzione della seconda polla;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1952

b) la condotta di adduzione, in tubi di cemento-amianto del diametro interno di 225 millimetri che dal bottino di presa e di riunione delle sorgenti, raggiunge il serbatoio, previsto in galleria in prosieguo di un tratto di condotta ricadente pure in galleria per un percorso di oltre metri-lineari 800. Intanto, data la lamentata penuria di acqua ed in attesa della esecuzione dei lavori di completamento del detto acquedotto, nonché ai fini di eliminare l'onere che deve sopportare il comune di Sortino in seguito al costoso sollevamento della piccola sorgiva della portata di appena litri 1,500 al minuto secondo, da cui è ora alimentato, venne stabilito da parte delle autorità locali, di utilizzare subito le nuove acque con l'immissione di esse nell'attuale rete interna di distribuzione. A tal fine venne costruito un tratto di condotta provvisoria collegante direttamente la condotta di arrivo delle acque al serbatoio con la rete interna predetta e si doveva procedere all'inaugurazione dell'opera con speciale manifestazione e con l'intervento anche di personalità politiche. Senonché, a seguito delle piogge invernali verificatesi nella zona, il medico provinciale di Siracusa, avendo constatato che esse acque venivano fortemente intorbidate e quindi rese non potabili, inibì la relativa utilizzazione provocando, oltre il grave disinganno degli abitanti di Sortino, anche un certo allarme nelle autorità tutorie. Fatti i necessari accertamenti è risultato che effettivamente in periodo di pioggia la seconda e terza polla delle sorgenti vengono facilmente intorbidate. È stato, infatti, constatato:

1°) che a monte delle sorgenti in parola esiste un burrone nel quale scorrono, oltre alle acque meteoriche, anche le acque provenienti da un'altra piccola sorgiva della portata di circa litri 1,70 al minuto secondo, posta a quota più alta, denominata "Ceusa", che quanto prima sarà anch'essa captata per essere utilizzata a servizio dell'acquedotto di Pedagaggi, frazione del comune di Carlantini;

2°) che dette acque, a causa di meandri e fessure rocciose esistenti nell'alveo di detto torrente, scompaiono, senza alcuna ulteriore ricomparsa, a valle di esso, mentre è stato invece accertato, da parte del Genio civile di Siracusa, a mezzo di materie coloranti, che le medesime vengono ad alimentare la seconda e terza polla delle sorgenti "Grottavide" suddette con i conseguenti facili intorbidimenti a causa delle infiltrazioni delle acque dalle fessure rocciose predette.

« Da ciò la necessità impellente di tamponare subito le fessure impermeabilizzando, per quanto possibile, dei tratti di alveo di detto torrente. A tal fine è stata redatta una perizia di 11 milioni per l'impianto alle sorgenti "Grottavide" di una batteria di sei filtri rapidi. I relativi lavori, finanziati coi fondi del programma regionale di cui sopra, si trovano nella seguente situazione:

a) l'impianto della batteria di filtri è stato già ultimato;

b) le opere di completamento del serbatoio sono in corso di esecuzione a mezzo dell'impresa Cacciaguerra Angelo.

« Attualmente il comune di Sortino è alimentato idricamente mediante la condotta in presa diretta con l'interposizione dell'impianto dei filtri rapidi.

« L'acqua viene immessa nel vecchio serbatoio esistente, dal quale viene distribuita agli utenti a mezzo della rete esistente.

« Pertanto, allo stato attuale delle cose, prima di utilizzare anche in linea provvisoria, le acque del nuovo acquedotto, non rimane che attendere l'esito della potabilità delle acque stesche dopo la esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione anzidetta previste nel sesto lotto di cui è sopra cenno. Si ritiene opportuno, per altro, precisare che l'acquedotto che funziona a gravità convoglia una portata massima d'acqua di 12 litri al minuto secondo. Esse consta inoltre di opere di presa alquanto superficiali con limiti di carico appena sufficienti ad alimentare l'abitato. D'altra parte, un qualsiasi ulteriore approfondimento delle opere di presa non sarebbe possibile, perché data la natura della roccia fratturata dove scaturiscono le polle, qualsiasi modifica che venisse apportata all'attuale consistenza delle opere potrebbe produrre una deviazione della direzione delle sorgenti con la eventuale scomparsa delle polle stesse e con la conseguente inutilità dell'acquedotto già costruito. Da quanto esposto appare evidente che i ritardi sono stati determinati dalla speciale contingenza delle cose e dalla opportunità di controlli sanitari, perciò non si ha motivo di sollevare alcuna eccezione al riguardo. Comunque gli uffici di questo Ministero non mancheranno di adoperarsi nel migliore dei modi per dare la possibilità alla popolazione di Sortino di realizzare al più presto l'opera per utilizzare l'acqua, senza che la popolazione debba correre pericoli di ordine igienico-sanitario e per ottenerne dalle sorgenti lo sfruttamento più completo e più razionale ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1952

TOSI, ALESSANDRINI E MORELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se intende includere nel programma delle opere di immediata o prossima realizzazione, e per le quali si crede sia altresì in corso un programma di finanziamento straordinario, la costruzione degli impianti e dell'edificio della nuova stazione ferroviaria di Gallarate (Varese). L'importanza di tale nodo, centro di smistamento per Varese, per Luino, e, attraverso Domodossola e il valico del Sempione, per la Svizzera e la Francia, impone la rinnovazione della attuale stazione ormai insufficiente, oltre che inadatta per vetustà, alle esigenze del traffico nazionale e di un servizio internazionale di passeggeri e di merci. L'amministrazione ferroviaria, del resto, era così convinta della necessità di riammodernamento che già fin da alcuni anni fa stipulò in proposito una regolare convenzione con il comune di Gallarate, sì che non resta che dare esecuzione ai lavori, i quali sono assolutamente improrogabili ». (8761).

RISPOSTA. — « Per fronteggiare l'intenso traffico viaggiatori locale della stazione di Gallarate, nel piano regolatore della stazione stessa è stata prevista la costruzione di un nuovo fabbricato spostato verso Milano di circa cento metri rispetto all'attuale. Per altro, poiché il movimento dei viaggiatori si esplica in modo più intenso in corrispondenza del secondo e terzo marciapiede, in relazione ai treni di Varese e a quelli di Luino, data la deficienza di fondi, si è ritenuto indispensabile dare la priorità alla costruzione di un sottopassaggio e di pensiline per il servizio di detti marciapiedi. Tale lavoro è stato compreso nel programma generale di finanziamento di 160 miliardi di lire da accordare dal tesoro e verrà effettuato non appena i fondi stessi saranno stati concessi. La costruzione del nuovo fabbricato viaggiatori, richiederebbe, ai prezzi di oggi, una spesa di circa lire 260 milioni e tenuto conto della priorità ed urgenza di altri lavori e sistemazione di impianti della rete assolutamente indifferibile, essendo collegati con la sicurezza e la regolarità dell'esercizio non è dato stabilire, al momento attuale, quando detto onere potrà essere affrontato ».

Il Ministro: MALVESTITI.

ZACCAGNINI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se non ritiene necessario intervenire con la massima urgenza perché in ottemperanza all'articolo 227 del testo unico delle leggi sanitarie sia impedita la immissione da parte di opifici industriali dei liquidi di rifiuto nel fiume Ronco senza che siano stati previamente sottoposti a procedimenti depurativi atti a impedire l'inquinamento delle acque del fiume e le conseguenti gravissime e continue nauseanti esalazioni che rendono irrespirabile, specie nella stagione estiva, l'atmosfera delle località del fiume attraversate, o ad esso adiacenti come la intera città di Ravenna ». (8701).

RISPOSTA. — « Nel mese di ottobre del 1950 fu effettuato un sopralluogo da un ispettore generale medico e da un funzionario dell'Istituto superiore di sanità, in provincia di Forlì, al fine di studiare la possibilità di eliminare quegli inconvenienti igienici determinati dalla immissione dei liquami di rifiuto degli opifici industriali nel fiume Ronco. Da tale sopralluogo, emerse la necessità di adottare alcuni provvedimenti che questo Alto Commissariato si premurò di comunicare al prefetto di Forlì per la loro attuazione. Successivamente, la predetta prefettura assicurò questo Alto Commissariato che erano state concordate le modalità fra l'amministrazione di Forlì e la società S.A.O.M.-S.I.D.A.C. per la costruzione di un fognolo in grés ceramico per lo scarico dei liquami dello stabilimento. Veniva altresì comunicato che per quanto si riferiva alle emanazioni gassose la società stava eseguendo un impianto atto ad eliminare gran parte dei vapori gassosi che inquinano l'aria della zona attigua allo stabilimento stesso. Il problema generale, comune, che è di notevole mole, dovrà essere affrontato nel suo complesso e questo Alto Commissariato continuerà ad interessare le locali autorità affinché tutte le ditte interessate preparino un progetto collettivo, tecnico al fine di risolvere in forma radicale il problema igienico della zona ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI